

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 12-10-05

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sull'installazione delle antenne e stazione Radio-base per telefonia mobile.

L'anno duemilacinque il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 1730 si e' riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

!MICHETTI Francesca	P	FERRAIUOLO Angelo	P	!
!MORELLI Francesca	P	CARNICELLI Giuseppe	A	!
!CORTELLESA Augusto	P	DI GIANFELICE Massimo	P	!
!CATELLI Nicolina	A	GIUBETTINI Mariano	P	!
!PASCAZI Giovanni Battista	P	D'ANTONI Moreno	P	!
!TECCE Guido	P	TONCHEI LUDOVICO	P	!
!VICARI Flavia	P			!

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MICHETTI Francesca in qualita' di CONSIGLIERE ANZIANO assistito dal Segretario Signor MODESTINO DR. IDA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del DLgs. 18.08.2000, n 267.

IL RAGIONIERE
f.to DI GIOVANGIULIO GRAZIA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001, sono state emanate norme per la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- che ai sensi dell'art. 8 della suindicata legge n. 36/01 i Comuni possono adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

VISTO il Dlgs n. 259 del 01 Agosto 2003;

RITENUTO, opportuno, adottare un Regolamento per disciplinare una corretta e regolare installazione di antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base sul territorio di Moricone;

VISTA la delibera dell'Universita` Agraria di Moricone n. 29 del 29.07.05 avente ad oggetto: "Individuazione aree per l'installazione di antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base";

PRESO ATTO che con detta delibera viene individuato, quale sito dove localizzare eventuali antenne l'area "Zona Colle Screbia, foglio 9 particella 75";

RITENUTO recepire la suindicata delibera dell'Universita` Agraria n. 29 del 29.07.05;

VISTO l'allegato Regolamento Comunale sulla disciplina per l'installazione di antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base;

VISTO il Dlgs. n. 267/00;

PRESENTI e votanti n. 10
CON voti favorevoli n. 9
CONTRARIO n. 1 (D'ANTONI)

D E L I B E R A

APPROVARE l'allegato Regolamento per disciplinare una corretta e regolare installazione di antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base sul territorio di Moricone;

Il Presidente
f.to MICHETTI Francesca

Il Segretario comunale
f.to MODESTINO DR. IDA



Comune di Moricone

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE

sulla **DISCIPLINA**

per l' **INSTALLAZIONE** di **ANTENNE** per **TELEFONIA**,
ANTENNE RIPETITRICI e **STAZIONI RADIO BASE**

Approvato il 12.10.2005
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di "antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base" (d'ora in avanti denominati "impianti ricetrasmittenti") sul territorio del Comune nonché le localizzazioni e distribuzioni sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione.

Art. 1 Tipo di istanza

L'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile e di impianti per servizi similari ha rilevanza edilizia quale reale elemento di trasformazione del territorio ed è pertanto assoggettabile al regime di concessione edilizia.

Art. 2 Contenuti dell' istanza

La richiesta di Concessione Edilizia viene rilasciata purché siano rispettate le norme vigenti in materia nonché quelle contenute in questo regolamento, con particolare riguardo alla prevenzione ed alla tutela della salute pubblica, alle esigenze di minimizzare l'impatto visivo, la tutela ambientale e paesaggistica, la circolazione stradale, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti.

Le istanze dovranno attestare sia la conformità delle tipologie e degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica esecutiva, sia l'idoneità del sito che dovrà ospitare l'impianto, il tutto tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 10.09.1998 n. 381 e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Art. 3 Pareri di competenza

La concessione edilizia verrà rilasciata nei termini e modi stabiliti dalla normativa attualmente vigente, subordinatamente all'acquisizione degli atti istruttori, del parere favorevole dell'A.R.P.A. territorialmente competente. Qualora per l'acquisizione di tale parere, venga richiesta l'intermediazione del Comune, saranno interrotti i termini di cui alla Legge n. 493/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 Misure di cautela ed obiettivi di qualità

E' esclusa l'installazione dei suddetti impianti ricetrasmittenti nel centro storico così come delimitato dallo strumento urbanistico vigente (Zona A), al fine di conservare e tutelare il borgo medievale, anche in ragione dei diversi progetti di recupero e valorizzazione già approvati e finanziati.

E' istituita inoltre una fascia di rispetto di 150 ml. dalla cinta muraria che delimita il borgo medievale.

La realizzazione dei suddetti impianti ricetrasmittenti deve altresì rispettare una distanza non inferiore a ml 150 da edifici adibiti a residenza, istruzione, cura, ed assistenza, o luoghi dove si determina una permanenza continuativa di persone.

Art. 5 **Soluzioni innovative**

Nell'ambito delle aree previste potrà essere autorizzata preferibilmente l'installazione di impianti di comunicazione tecnologicamente innovativi, tali da offrire un basso livello di impatto ambientale e ridotte emissioni elettromagnetiche.

Art. 6 **Individuazione sito preferenziale**

Per garantire nel tempo un corretto ed ordinato collocamento di impianti ricetrasmittenti, l'Amministrazione Comunale, recependo l'atto deliberativo dell'Università Agraria di Moricone n. 29 del 29.07.2005 avente ad oggetto: "individuazione aree per l'installazione di antenne per telefonia, antenne ripetitrici e stazioni radio base" acquisito dal Comune in data 13.09.2005 protocollo n. 5230, ritiene opportuno localizzare detto sito nell'area individuata dall'Università Agraria: Zona Colle Serebia, foglio 9, particella 75.

All'interno di tale area si potranno posizionare esclusivamente tralicci singoli con antenne di radio e telecomunicazione, ammettendo comunque l'innesto sui tralicci esistenti di nuove stazioni radio-base.

Art. 7 **Rilascio della concessione**

Il rilascio della concessione edilizia di nuovi impianti ricetrasmittenti o l'estensione degli impianti esistenti a favore della concessionaria o di terzi, è subordinato alla sottoscrizione con l'Università Agraria di una convenzione con la quale il concessionario si impegna a consentire ad altre Aziende, di posizionare sulla struttura in concessione altri impianti ricetrasmittenti.

La potenza complessiva degli impianti ricetrasmittenti da installare non dovrà superare il valore di massima stabilito dall'A.R.P.A.

Art. 8 **Dismissione degli impianti**

In considerazione della durata temporale della convenzione, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere l'obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spesa, entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale o dalla scadenza della convenzione stessa.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della convenzione e/o della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Art. 9

Modifiche tecniche agli impianti

I titolari degli impianti ricetrasmittenti dovranno comunicare, al Sindaco e all'A.R.P.A. territorialmente competenti le eventuali modifiche tecniche da apportare agli impianti. Qualora si determinasse la necessità di una variazione delle caratteristiche tecniche di un impianto ricetrasmittente dovrà essere presentata dal titolare, almeno 90 giorni prima della variazione, la relativa comunicazione al Sindaco e all'A.R.P.A. competente per territorio, corredata dai necessari aggiornamenti. L'A.R.P.A. effettuerà, su richiesta del Comune, le proprie verifiche al fine di accertare il rispetto della normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita per la popolazione.

Art. 10

Controlli

I suddetti impianti devono osservare in modo permanente e continuativo tutti i valori di emissione ed i parametri precisati nelle documentazioni tecniche presentate con la richiesta di concessione edilizia.

A tal fine, all'atto della emissione della concessione edilizia, il gestore dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale di impegno e di accettazione della clausola sopra riportata. L'inosservanza o la modifica di tali valori comporta la decadenza della Concessione Edilizia rilasciata e la rimozione forzata dell'impianto a cura e spesa del gestore concessionario.

I gestori di impianti ricetrasmittenti dovranno comunicare semestralmente all'Amministrazione Comunale i risultati delle analisi sui valori di emissione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, effettuerà analisi almeno 2 (due) volte l'anno sui valori di emissione, addebitandone i relativi costi ai soggetti gestori.

Art. 11

Sanzioni

Qualora fosse accertato il superamento dei valori dichiarati dal gestore nella documentazione allegata alla Concessione Edilizia, attestato e certificato da enti o società competenti, conformemente a quanto previsto nell'art. 9, l'Amministrazione comunale disporrà, previa diffida, la decadenza della Concessione Edilizia e la rimozione forzata dell'impianto a cura e spesa del gestore concessionario.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e di norme Statali e Regionali relative all'argomento in oggetto, è sanzionata con le seguenti modalità:

- A. diffida a rientrare nei parametri entro 30 gg. dall'accertamento del superamento dei limiti autorizzati;
- B. qualora passati i 30 giorni non si sia provveduto a ripristinare i parametri autorizzati verrà emessa una sanzione di Euro 2.000,00 (o previste dalle leggi vigenti in materia) e fissato un nuovo termine di 30 giorni
- C. qualora il concessionario non ottemperi ai provvedimenti di cui ai punti A e B, si procederà alla revoca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-10-05 al giorno 12-11-005 e che contro la stessa non e' stato presentato alcun reclamo.

Moricone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MODESTINO DR. IDA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Moricone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MODESTINO DR. IDA

Al sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto MODESTINO DR. IDA

CERTIFICATO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. _____ fogli, e' conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Moricone, li 28-10-05

IL SEGRETARIO COMUNALE
MODESTINO DR. IDA

